



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N. 405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)

IL SINDACO RENDE NOTO

Che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si deve provvedere all'aggiornamento degli ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI APPELLO.

INVITA

Perciò tutti i cittadini, uomini e donne, che non essendo iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, non più tardi del **31 LUGLIO 2019**, di essere iscritti nei rispettivi ELENCHI dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI APPELLO.

RAMMENTA:

1. Che la COMMISSIONE COMUNALE, nominata a norma dell'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, deve provvedere, dopo la scadenza, alla iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.
2. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12, legge 10/04/1951, n. 287):
 - a) I Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti dell'Ordine Giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipendenti dello Stato in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modulo allegato.

Dalla residenza municipale, il **1 APR 2019**



Il SINDACO
(Dott. Pietro Putame)

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 - I Giudici Popolari per le CORTI di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: A) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici - B) Buona condotta morale - C) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni - D) Titolo finale di studi scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I giudici popolari delle CORTI di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - 1° comma - L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: A) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario - B) Gli appartenenti alle Forze Armate dello STATO ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipende dallo STATO, in attività di servizio - C) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.